

## **Direzione Generale Sanità**

**Circolare 12/03/2007, n. 9**

### **“Indirizzi applicativi sulla normativa in materia di attività funebre e cimiteriale”**

Con l'approvazione del Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 1 “Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”, si è concluso il percorso di revisione e riordino della materia avviato con l'adozione della LR 18 novembre 2003, n. 22.

Di seguito le modifiche e le conseguenti indicazioni operative.

#### **1. Art. 1, comma 1, lettera a**

Con la modifica al comma 3 dell'articolo 8 del Regolamento Regionale 6/2004, viene esplicitata la possibilità di realizzare le opere di urbanizzazione primaria internamente alla fascia di rispetto cimiteriale, consentendo ciò, in particolare, l'installazione in area di rispetto delle antenne radiobase.

#### **2. Art. 1, comma 1, lettere b e c**

Le modifiche previste all'articolo 11 del RR 6/2004 hanno una duplice finalità: di semplificare le procedure per la richiesta di sepoltura o cremazione dei feti e prodotti abortivi da parte del genitore, facoltà già prevista dalla norma nazionale <sup>(1)</sup>, e di prevedere medesima destinazione anche nei casi in cui non venga avanzata richiesta.

Pertanto le Direzioni Sanitarie provvederanno ad informare l'utenza delle semplificazioni introdotte, della possibilità di richiedere la sepoltura e relative modalità mediante, ad esempio, l'affissione di avvisi in opportuni spazi, curando che detta informazione risponda ai canoni di chiarezza e discrezione.

Le richieste di sepoltura/cremazione ricevute dalle strutture ospedaliere, come indicato negli avvisi, saranno dalle stesse inviate all'ASL territorialmente competente, ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni.

Per i prodotti abortivi per i quali non sia stata avanzata specifica richiesta, si provvedere alla raccolta cumulativa degli stessi e, previa acquisizione di un'unica autorizzazione dell'ASL, senza pagamento di tariffa, relativa all'intero trasporto, al loro invio alla destinazione concordata con il Comune, con oneri a carico della struttura di ricovero, analogamente a quanto previsto in precedenza e dunque senza costi aggiuntivi.

#### **3. Art. 1, comma 1, lettere d, e, f**

Con le modifiche si forniscono dettagli operativi per la puntuale applicazione delle norme di radioprotezione, indicando le autorità competenti alla rilevazione e definizione degli eventuali provvedimenti di tutela.

#### **4. Art. 1, comma 1, lettera g**

Tate modifica precisa che, in caso di autorizzazione alla dispersione di ceneri già tumulate, interviene l'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove si trovano le ceneri e non quello del comune di decesso; nulla è variato rispetto alle modalità di espressione della volontà alla dispersione resa dal defunto.

#### **5. Art. 1, comma 1, lettera h**

La modifica declina in modo preciso quanto previsto per il confezionamento di resti da operazioni di esumazioni/estumulazioni da trasportare ai di fuori del cimitero, onde tutelare gli operatori da rischi di natura igienico-sanitaria.

#### **6. Art. 1, comma 1, lettera i**

A chiarimento di quanto previsto all'art. 25, comma 2, del RR 6/20Q3, viene prevista la possibilità di concessione di sepoltura, in assenza di cadavere, oltre ai casi già contemplati (coniugo o parente di primo grado premorto) purché sia salvaguardata la pianificazione ventennale.

---

<sup>(1)</sup> L'art. 7 del DPR 285/90 prevede che per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e dei prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, “i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto”.

**7. Art. 1, comma 1, lettera j**

Oltre al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come previste dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i, viene disposto che le misure igienico-sanitarie sono da attuarsi nei confronti di tutti gli operatori del settore funebre e cimiteriale, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro.

**8. Art. 1, comma 1, lettere k, l, m**

Si interviene sul procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività funebre, sulla tipologia del rapporto di lavoro degli operatori funebri e sugli enti autorizzati alla formazione.

Relativamente al requisito dei quattro operatori funebri, all'interno dei quali può essere ricompreso il Direttore Tecnico, va segnalato che detto personale deve essere presente nella fase del trasporto del feretro, anche quando quest'ultimo sia effettuato da altre persone, vicine alla famiglia, nel rispetto delle tradizioni ed usi.

Si precisa inoltre che sono in corso di definizione le procedure per il riconoscimento di corsi formativi, equiparabili per contenuti a quanto previsto con DGR VII/20278 del 21.01.2005, svolti in altre Regioni.

**9. Art. 1, comma 1, lettere n, o, p, q**

Trattasi di precisazioni sulle modalità per l'identificazione del cadavere, rettifica di incongruità tra testo dei RR 6/2004 e allegati, apposizione sigillo su vite di chiusura feretro, adeguamento di alcuni adempimenti dei Comuni, eliminazione obbligo relazione geologica se già prodotta e verifica requisiti loculi areati secondo l'allegato 2.

Si segnala infine che è in corso di approntamento quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del RR 6/2004 <sup>(2)</sup> e che quindi è opportuno non siano avviate procedure né sottoscritti contratti per la realizzazione di nuovi impianti di cremazione.

Nell'invitare a dare opportuna diffusione della presente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché alle associazioni di categoria ed imprese, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
CARLO LUCCHINA

---

<sup>(2)</sup> Art. 19, comma 1:

*“La Regione, nell'ambito della pianificazione prevista dall'articolo 6 della legge 130/2001, individua i crematori esistenti e quelli da realizzare e i rispettivi bacini di riferimento”.*